



Tribunale Ordinario di Gela
SEZIONE FALLIMENTARE UFFICIO DI GELA
DECRETO DI FISSAZIONE DI UDIENZA

Il Giudice dott.ssa Stefania Sgroi,

letto il ricorso per la composizione della crisi da sovraindebitamento, presentato congiuntamente dai coniugi D'ANGELI SALVATORE (c.f. DGNSVT65A15D960S), titolare dell'omonima impresa individuale (p.i. 01865150856), e PORTELLI NUNZIATINA (c.f. PRTNZZT69B56D960I), con l'ausilio dell'O.C.C. "I Diritti del Debitore Segretariato Sociale di Gela" e con il ministero dell'avv. Iozza Annalisa Maria, da qualificarsi come procedura familiare mediante accordo coi creditori ex art. 7-bis, comma 5, l. n. 3/2012 e succ. modif. ;

visto l'art. 10, L. n. 3/2012;

ritenuto che la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 7, 7-bis, 8 e 9, L. n. 3/2012;

FISSA

l'udienza del 20.01.2022, ore 9:00, onerando il gestore della crisi di dare comunicazione ai creditori, presso la residenza o la sede legale, della proposta e del presente decreto almeno 45 giorni prima di tale udienza, a mezzo di telegramma o raccomandata a/r o telefax o p.e.c., al fine di consentire ai creditori stessi di fare pervenire al gestore della crisi, a mezzo di telegramma o raccomandata a/r o telefax o p.e.c., una dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta almeno 10 giorni prima di tale udienza con operatività, in mancanza di tale dichiarazione, del meccanismo del silenzio assenso;

DISPONE

che sia data idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, mediante pubblicazione sul sito procedure.it, nonché nel registro delle imprese, a cura del gestore della crisi e con spese a carico della parte ricorrente;

ORDINA

ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del gestore della crisi, presso gli uffici competenti;

DISPONE

il divieto, a pena di nullità, per tutti i creditori aventi titolo o causa anteriore, ad eccezione dei titolari di crediti impignorabili, di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, di procedere a sequestri conservativi e di acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo,

DISPONE

che qualora sia raggiunto l'accordo, il gestore della crisi trasmetta a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11, co. 2, L. n. 3/2012, allegando il testo dell'accordo;

che decorso il termine di 10 giorni dal ricevimento della relazione, entro cui i creditori possono sollevare contestazioni, il gestore della crisi trasmetta al Giudice la relazione, allegando le eventuali contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.

Si comunichi.

Gela, 04/11/2021

IL GIUDICE

dott.ssa Stefania Sgroi